

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna

nella persona del Consigliere Igina Maio, in funzione di giudice

monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 45426 del registro di segreteria, proposto da:

_____, nato a CASAGIOVE (CE) il 4.7.1959,

rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Pavanetto del Foro di Forlì;

contro

INPS (gestione ex-INPDAP), rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Visto l'articolo 85, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato
dalla relativa legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 5, comma 1,
lett. a) e b), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L.
25 giugno 2020, n. 70, e, successivamente, dall'art. 26-ter, comma 1, D.L. 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020,
n. 126;

Nella camera di consiglio del 19 gennaio 2021, con l'assistenza da remoto del
Segretario dottoressa Alessandra Foschetti;

MOTIVAZIONE

1.1. Con il ricorso all'odierno esame, il signor _____ già luogotenente
dell'Arma dei carabinieri e titolare di pensione calcolata con il sistema misto

decorrente dal 4.7.2019, con un servizio utile, alla data del 31.12.1995, di 16 anni e 10 mesi, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento conseguente all'applicazione dell'art.54 del dpr n.1092/1973 per il calcolo della cd. quota retributiva del trattamento di quiescenza, in luogo dell'art.44 applicato dall'Istituto previdenziale. Ha, altresì, domandato la condanna dell'Inps al versamento degli arretrati derivanti dalla rideterminazione del trattamento di quiescenza, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria.

1.2. Parte ricorrente si avvaleva della possibilità di depositare note scritte ai sensi dell'art.85, comma 5, d.l. n.18/2020. In dette note, ha insistito per l'accoglimento integrale del ricorso, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni centrali di appello di questa Corte; in via subordinata, in caso di accoglimento parziale in applicazione della sentenza delle Sezioni riunite n.1/QM/2021, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'applicazione del coefficiente annuo del 2,445% per il calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico.

2. L'Inps, nel costituirsi in giudizio con memoria tempestivamente depositata, ha domandato il rigetto del ricorso, rilevando l'inapplicabilità dell'art.54 alla posizione del ricorrente, in quanto posto in quiescenza con un'anzianità complessiva ben superiore a quella presa in considerazione da tale disposizione ("non meno di 15 anni e non più di venti anni di servizio utile"), richiamando al fine alcuni passaggi della motivazione della citata sentenza n.1/QM/2021. L'Istituto previdenziale si è altresì opposto a qualsiasi modifica della domanda originaria contenuta nel ricorso introduttivo. In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, l'Inps ha richiesto che sugli arretrati sia dovuto solo

il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Tanto premesso in fatto, passando all'esame nel merito della questione controversa, si rileva che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

3.1. A fini di maggiore chiarezza, si ritiene opportuno ricordare che la legge n. 335/1995 (art. 1, comma 13), ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione "secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo" (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento).

Per i dipendenti, come l'odierno ricorrente, che, alla medesima data, avevano un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr., art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

Segnatamente il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all'ultima retribuzione in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni (10 o più, cfr., art. 7, legge n. 503/1992) in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensione A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo.

Ciò premesso, è opportuno ricordare che l'art. 54 del DPR 1092/1973 stabilisce ai primi due commi che "La pensione spettante al militare che abbia maturato

almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

3.2. In ordine all'applicazione del primo comma dell'art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 e che a tale data avevano un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni si sono contrapposti due diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, richiamato nelle sue difese dall'INPS, tale norma e, quindi, l'aliquota del 44% sarebbero state applicabili soltanto ai militari cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio, la cui pensione fosse stata calcolata unicamente con il sistema retributivo.

La giurisprudenza prevalente aveva valorizzato, invece, la previsione del secondo comma dell'art.54, riferita ai militari con un'anzianità di servizio superiore ai venti anni, per dedurne l'applicabilità della disposizione del primo comma per definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

3.3. Da ultimo, la questione controversa è stata affrontata dalle Sezioni riunite di questa Corte in sede di decisione di questione di massima (Sezioni riunite, 4 gennaio 2021, n.1/QM/2021). All'esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del dpr n.1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della legge n.335/1995, le Sezioni riunite hanno affermato il seguente principio di diritto: “La “quota retributiva” della

pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.”

3.4. Questo giudice – che, nell'ottica della valorizzazione dell'uniformità delle soluzioni interpretative riguardanti casi analoghi, in precedenza ha aderito all'orientamento espresso dalle Sezioni centrali d'appello – ritiene di essere chiamato a prestare doverosa adesione all'autorevole orientamento espresso dalle Sezioni riunite nel dar soluzione alla sollevata questione di massima; ciò in ragione dell'imprescindibile esigenza di certezza e di uniformità per cui l'ordinamento attribuisce alle Sezioni riunite la funzione nomofilattica, e non riscontrandosi, nella presente fattispecie, elementi nuovi che inducano a possibili interpretazioni difformi da quelle esplicate sul punto dalle suddette Sezioni riunite.

3.5. Per completezza, con riferimento a quanto argomentato dalla difesa dell'Inps, in punto di divieto della *mutatio libelli*, si ricorda che il giudizio pensionistico, in quanto giudizio sul rapporto e non sull'atto, non è limitato dai motivi di ricorso, ma esclusivamente dalla *causa petendi* e dal *petitum*: pertanto, non è viziata da ultrapetizione, la pronuncia che accerta l'aliquota corretta da applicarsi per il calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico del ricorrente, trattandosi di accertamento ricompreso nel *petitum* originale.

4. Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento derivante dal calcolo della quota cd. retributiva, mediante applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995.

5. Sulle somme dovute dall'Inps, devono essere riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art.167, comma 3, c.g.c., come integrato dall'art.21, comma 1, delle relative norme di attuazione.).

6. Avuto riguardo alla novità del principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite e alla reciproca soccombenza delle parti, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia - Romagna
- in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto:

- dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995;

- condanna l'Inps al pagamento delle differenze pensionistiche, per i ratei arretrati, maggiorate, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, degli interessi legali rilevati anno per anno, integrati - per gli anni in cui

l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura - dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento.

Spese compensate.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 gennaio 2021.

Il Giudice

f.to digitalmente Igina Maio

Depositata in Segreteria nei modi di legge 19 gennaio 2021

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente dott.ssa Lucia Caldarelli

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, del/i ricorrente/i, dei terzi e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Bologna il 19 gennaio 2021

Il Direttore della Segreteria

f.to digitalmente dott.ssa Lucia Caldarelli